



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA ORDINANZA

N. 1 DEL 24-05-2021

Oggetto: ASSOCIAZIONE "LE QUARCE DI MAMRE APS" UBICATA IN C.DA PIANE N. 4 FRAZIONE RIPABERARDA. CHIUSURA ATTIVITA' AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. N. 21/2016

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di maggio,

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Verbale del Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AV5 prot. 15466 del 22/02/2021, acclarato al protocollo generale dell'ente il 23/02/2021 al n. 1432, ad oggetto: "PARERE IGIENICO-SANITARIO. Ispezione effettuata in data 18/02/2021 presso la struttura a carattere sociale denominata "le Querce di Mamre" ubicata nel Comune di Castignano fraz. Ripaberarda Contrada Filette-Via delle Piane n. 4, presso un edificio individuato in Catasto al foglio 26 con la particella n. 360 sub. 1" si è accertata, alla presenza del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Castignano, la violazione delle norme regolatrici l'erogazione di prestazioni residenziali e semi-residenziali a carattere sanitario, sociale o socio/sanitario, segnatamente della Legge Regionale n. 21/2016 art. 9 e del Regolamento Regionale di Attuazione – Allegato A alla DGR n. 940 del 20/07/2020, individuando quale Responsabile della struttura "Le Querce di Mamre" il legale rappresentante p.t. dell'Associazione omonima, Don Alberto Fossati";

- a coronamento delle predette risultanze ispettive, l'Autorità sanitaria "significa le necessità di adozione di provvedimento urgente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 15 Legge Regionale n. 21/2016";

- nel verbale ispettivo in discorso si legge:

"Trattasi di struttura in esercizio senza regolare autorizzazione rilasciata dal Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 - L.R. n. 21/2016- Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e sociali pubblici e privati"

(...)

"Atteso che la struttura attenzionata risulta in attività in assenza della regolare Autorizzazione, in considerazione della promiscuità degli ospiti accolti con problematiche complesse non solo di ordine sociale ma anche sanitario, si evidenzia la violazione di

quanto disposto dalla vigente normativa che dettagliatamente distingue nei regolamenti attuativi le diverse tipologie di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in base ai criteri valutativi puntuali dei soggetti da ospitare”;

(...)

“Dalla documentazione acquisita e fornita dal Responsabile Don Alberto Fossati, che fa parte integrante del presente verbale, risultano ospiti con esigenze diverse e le valutazioni delle condizioni sanitarie e/o sociali che peraltro definiscono le modalità di accesso alle strutture autorizzate sono riconducibili ai servizi sociali territoriali, ai servizi sanitari competenti e nel caso in esame anche dall’Autorità Giudiziaria e/o dagli uffici per l’esecuzione penale esterna (Comunità alloggio per detenuti e ex detenuti - Allegato A del Manuale di cui alla DGR n. 940 del 20/07/2020”;

“Premesso quanto sopra, **rilevata l’assenza della regolare Autorizzazione all’esercizio della struttura sottoposta ad ispezione**, si puntualizza quanto espressamente previsto dall’art. 15 della citata L.R. n. 21/2016 “In caso di esercizio senza autorizzazione delle attività, il Comune, **previa diffida**, ordina la chiusura della struttura o la sospensione del servizio”;

- con nota della Legione Carabinieri Marche – Stazione di Castignano, prot. 11502/2-2 del 24/02/2021, acclarata al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 1492, veniva altresì evidenziato che l’attività svolta dall’Associazione “Le Querce di Mamre” c/o struttura in C.da Piane 4 di Ripaberarda di Castignano è priva di autorizzazioni amministrative, tanto da doversi chiedere “*al Sindaco di Castignano di ordinare, ex art. 15 della Legge Regionale n. 21/2016, previa diffida, la chiusura della struttura o la sospensione del servizio*”;

- con provvedimento del Comune di Castignano n. 2 in data 24/02/2021, a firma del Sindaco, una volta accertato che agli atti dello stesso Ente non risultasse emessa alcuna autorizzazione per la struttura e per l’attività di cui è stato accertato lo svolgimento, nè presentata dal gestore alcuna richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 21/2016, si diffidava l’associazione di promozione sociale denominata “LE QUERCE DI MAMRE” ubicata nel Comune di Castignano, nella persona del Responsabile ...OMISSIS ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dalla Legge Regionale 30/09/2016 n. 21;

- con lo stesso provvedimento s’ingiungeva al responsabile della struttura di adottare, nelle more di tale adeguamento, tutti i provvedimenti utili a tutelare la sicurezza e l’incolumità degli utenti presenti, ivi compreso quello del loro eventuale trasferimento temporaneo presso altre strutture autorizzate;

- con il provvedimento n. 2/2021 in discorso s’intimava il responsabile della struttura, perchè adottasse tutte le necessarie misure di prevenzione previste dalla normativa statale e regionale utili al contenimento dell’infezione da COVID-19, con avvertenza “*che in caso di inottemperanza nei termini*” il Comune avrebbe provveduto “*nel rispetto di quanto disposto dal più volte citato articolo 15 della L.R. 30/09/2016 n. 21*”;

- a seguito del suddetto provvedimento il rappresentante legale della predetta Associazione, con nota acclarata al prot. del Comune in data 26/02/2021 al n. 1527 sosteneva che “*Da un esame della normativa regionale richiamata nel provvedimento del Sindaco non appare allo scrivente individuabile alcun modello di struttura corrispondente, in quanto non trattasi di struttura socio-sanitaria o che accolga soggetti così come tratteggiati nei modelli degli allegati alla norma*” e ribadiva “*la richiesta di autorizzazione così come il Comune riterrà di concedere*”;

- il Comune di Castignano, con riscontro e nuova diffida a firma del Sindaco e del Responsabile dei Servizi Sociali prot. 1584 del 01/03/2021, rappresentava all’interlocutore la necessità, imprescindibile, di inquadrare la tipologia di attività assistenziale, per provvedere agli ulteriori adempimenti giuridici richiesti dalla normativa regionale al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni sociali e/o socio sanitarie nella struttura ubicata in Ripaberarda a Contrada Piane n. 4 in conformità alla normative di settore, ed in particolare secondo

quanto stabilito nelle Deliberazioni di Giunta Regionale Marche n. 937 del 20/07/2020 e n. 940 del 20/07/2020, e relative “tabelle di transcodifica” e “Nomenclatore”;

- con la nuova diffida si ribadivano i termini brevi già indicati nella prima diffida (provvedimento sindacale n. 2/2021) sollecitando il legale rappresentante dell'Associazione “LE QUERCE DI MAMRE” ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dalla Legge Regionale n. 21/2016, trasmettendo al competente ufficio espressa richiesta di autorizzazione, corredata a norma secondo la modulistica regionale, nonché ad adottare tutti i provvedimenti urgenti ed immediati al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità degli utenti presenti, garantendo, anche e con l'ausilio delle Autorità a ciò preposte, il loro tempestivo trasferimento presso altre strutture autorizzate”;

- con ulteriori note prot. 1627 del 02/03/2021 e prot. 1682 del 04/03/2021, a firma del legale rappresentante dell'Associazione, quest'ultima ribadiva la tesi secondo cui non essendovi corrispondenza tra l'attività svolta e i parametri di cui alla normativa regionale citata, la stessa non avrebbe dovuto essere coperta da alcuna autorizzazione e, quindi, dal rispetto di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi;

- ritenendo condivisibile la tesi opposta del Dipartimento di Prevenzione, l'Ufficio faceva presente all'interlocutore privato che l'obbligatorietà della richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, in forma non promiscua, giustificasse il sistema delle regole imposte dalla legge regionale e disposizioni attuative, di cui si è detto sopra, come precisato nel verbale ispettivo del Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AV5 prot. 15466 del 22/02/2021, dovendo tutte le argomentazioni contrarie restare condannate a cedere il passo di fronte alle risultanze non contestate e non contestabili del verbale emesso da un soggetto tecnico di natura pubblica deputato alle diverse verifiche imposte dalla normativa regionale di che trattasi;

- anche l'ordinanza sindacale n. 12 del 08/03/2021 non produceva gli effetti sperati, in quanto l'Associazione, che pure operava talune dismissioni (mai comunicate, ma evincibili dagli atti del successivo contenzioso), procedeva senza né chiedere a norma l'autorizzazione, né cessare l'attività;

- l'intimata preferiva azionare tutela cautelare urgente dinnanzi al Tar competente per territorio, ottenendo sulle prime un decreto cautelare *ante causam* n. 92/2021 di sospensione dell'ordinanza sindacale n. 12 dell'8.3.2021;

- a seguito della proposizione del ricorso avverso gli stessi atti, rubricato dal Tar Marche di Ancona al n.185/2021, sulla riproposta domanda cautelare l'Associazione otteneva la conferma della sospensione degli atti sanzionatori comunali, con ordinanza n. 128/2021, pubblicata in data 29/04/2021, nelle more della discussione del gravame nell'udienza del 1.12.2021;

PREMESSO, ALTRESI'

- che nell'ordinanza n. 128/2021 si ritiene “*prima facie fondato il motivo con cui si deduce l'incompetenza del Sindaco ad adottare l'impugnata ordinanza n. 12/2021*”;

- che conseguentemente il Responsabile dei servizi sociali comunali, sentito il Sindaco, alla luce di quanto rilevato nella soprarichiamata ordinanza n. 128/2021, notificava al rappresentante legale dell'associazione “LE QUERCE DI MAMRE” APS, in data 07/05/2021 reg. cron. 122 l'avvio del procedimento riesame in autotutela dell'ordinanza sindacale n. 12/2021, consentendo comunque all'associazione in parola di esercitare i diritti di cui all'articolo 10 della già citata Legge n. 241/1990 e s.m. e i., mediante la presentazione di memorie scritte e documenti ritenuti utili ai fini del procedimento in oggetto;

- che con nota datata 12/05/2021 e acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 13/05/2021 al n. 3344 l'associazione trasmetteva la comunicazione avente il seguente tenore: *“ l'annullamento è un atto dovuto atteso che il provvedimento di chiusura affidato alla P.A. è del tutto illegittimo ... (omissis) ”* trattandosi nel caso di specie di soci dell'associazione stessa che hanno liberamente scelto di soggiornare nell'immobile in c.-da Piane di Ripaberarda nella forma del comodato modale precario in quanto privi di altra sistemazione e che comunque *“ qualora l'amministrazione comunale intenda offrire diversa soluzione abitativa ai soggetti che attualmente abitano l'immobile, potrà contattare direttamente gli interessati e attivarsi al riguardo, ovviamente previo accordo con gli stessi ”*

- che la presa di posizione dell'Associazione, al netto del riferimento all'intervento comunale, rinnova la tesi già disattesa della Autorità sin qui interessate alla vicenda, secondo cui la semplice, presunta qualità di soci degli ospiti della struttura affrancherebbe questa dal rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, compendiati dalla disciplina autorizzativa in vigore per ogni attività residenziale a carattere sociale o socio-sanitario;

CONSIDERATO che l'art. 11 della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5, sono autorizzati dai Comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera c) con decreto del Ministero per la solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e la conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. N. 281/97;

VISTA la legge regionale 30/09/2016 n. 21 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e sociali pubblici e private e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e private” e ss.mm.ii, in particolare il capo II relativo alle “autorizzazione alla realizzazione” e “autorizzazioni all'esercizio”;

EVIDENZIATO che ai sensi dell'articolo 9 della sopra richiamata Legge Regionale n. 21/2016 **i soggetti pubblici e privati** che intendano esercitare attività presso le strutture di cui all'articolo 7 e **per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 8**, terminati i lavori e, comunque prima dell'utilizzo delle strutture medesime **devono presentare al Comune apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio**;

VISTO e RICHIAMATO l'art. 15 commi 1 e 2 della legge regionale n.21/2016 che espressamente dispone:

”1. Nel caso di realizzazione, ampliamento, trasformazione e trasferimento di strutture senza la relativa autorizzazione, il Comune ne dispone l'immediata chiusura.

2. In caso di esercizio senza autorizzazione delle attività previste da questa legge, il Comune, previa diffida, ordina la chiusura della struttura o la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 4.000,00 a €. 40.000,00

CONSIDERATO, anche alla luce dell'ultimo scritto partecipativo di parte privata, che questa, ancora una volta, ha negato l'obbligatorietà della richiesta di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, posta a garanzia del sistema di regole imposte dalla legge regionale e disposizioni attuative, di cui nella precedente ordinanza sindacale n. 12/2021, in coerenza con quanto rilevato e contestato nel verbale ispettivo del Dipartimento di

Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AV5 prot. 15466 del 22/02/2021;

CONSIDERATO, ancora, che la richiesta di una “*diversa soluzione abitativa ai soggetti che attualmente abitano l'immobile*” (per la cui presa in carico, tra l'altro, è necessario attivare il coordinamento con i servizi sociali dei Comuni di rispettiva residenza- in quanto enti esponentziali per eccellenza della collettività territoriale di riferimento, preposti alla cura degli interessi della popolazione locale), non solleva da responsabilità il gestore della Comunità non autorizzata che ha determinate, con il suo comportamento *contra legem*, la concentrazione in stato di promiscuità di soggetti afflitti da problematiche di tipo socio/sanitario;

CONSIDERATO, infine, che spetta al predetto gestore inquadrare correttamente l'attività residenziale svolta, nel rispetto dei dettami della normativa regionale di settore;

RITENUTO necessario provvedere al superamento del difetto formale dell'ordinanza sindacale n. 12/2021, confermando ed ampliando le premesse e i contenuti, a ratifica e convalida;

Visto l'art. 21octies comma 2 della Legge n. 241/1990;

Vista la legge regionale n. 21 del 30/09/2016, articoli 7, 8, 9 e 15;

Visti gli articoli 5 e segg. della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm..ii;

Vista la documentazione sopra citata, custodita agli atti del fascicolo d'Ufficio;

Tutto quanto sopra premesso, motivato, richiamato, visto, considerato

A conclusione del procedimento di riesame in autotutela;

ORDINA

A Don Alberto Fossati, nato a Monza il 17 aprile 1973, c.f. FSS LRT 73D17 F704B, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione di promozione sociale “LE QUERCE DI MAMRE” P Iva 92062700445, promissario acquirente e detentore della struttura ubicata in Contrada Piane n. 4 Fraz. Ripaberarda di Castignano in virtù di contratto preliminare di acquisto:

la chiusura dell'attività di struttura in esercizio presso la Contrada Piane n. 4 Fraz. Ripaberarda di Castignano, in quanto priva di regolare autorizzazione ex artt. 8 e 9 L.R. n. 21/2016;

di assumere tutti i provvedimenti urgenti finalizzati a tutelare la sicurezza, la salute e l'incolumità degli ospiti e degli utenti a vario titolo presenti nella struttura di cui sopra, nelle more della ricollocazione degli stessi in altra sede ritenuta idonea nel più breve tempo possibile;

di prendere i doverosi contatti con i competenti servizi dell'Area Vasta 5 e con il Responsabile dell'Ambito Territoriale Sociale XXIII, al fine di attuare in sicurezza e senza ritardo le incombenze,

DISPONE

Che il sopra generalizzato Don Alberto Fossati dia adeguata comunicazione alle competenti autorità in merito alle misure organizzative predisposte ed ai tempi e modalità di sistemazione degli ospiti, da concordare con i competenti servizi dell'Area Vasta 5 e con il Responsabile dell'Ambito Territoriale Sociale XXIII;

DISPONE INFINE

che il presente provvedimento venga notificato:

a Don Alberto Fossati, nato a Monza il 17 aprile 1973, c.f. FSS LRT 73D17 F704B, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione di promozione sociale "LE QUERCE DI MAMRE" P Iva 92062700445 ubicata in Contrada Piane n. 4 Fraz. Ripaberarda di Castignano;

sia trasmesso via pec

- al Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AV5;
- All'Area Vasta n. 5, in persona del Direttore Dott. Cesare Milani
- All'Area Vasta n. 5 – Distretto Sanitario;
- al Responsabile dei servizi Sociali dell'ambito Territoriale Sociale n. XXIII dott. Luigi Ficcadenti;
- al Comandante della stazione Carabinieri di Castignano;
- al Servizio Politiche Sociali della Regione Marche;
- alla Regione Marche – P.F Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Pubbliche e private residenziali e territoriali a m
- al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Ascoli Piceno
- al difensore del Comune nel giudizio n. 185/2021 dinnanzi al Tar Ancona, per il deposito dello stesso agli atti.

e sia comunicato alla Polizia Municipale del Comune di Castignano per gli adempimenti di competenza

AVVERTE

CHE in caso di inottemperanza si provvederà all'esecuzione d'ufficio della presente ordinanza con modalità da individuarsi unitamente alla ASUR Marche Area Vasta 5 e all'Ambito Territoriale XXIII, a spese dell'associazione come sopra individuata;

CHE si provvederà a segnalare all'Autorità Giudiziaria il contravventore ai sensi dell'art. 650 c.p. e che l'agente della P.M. e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Marche entro 60 giorni decorrenti dalla data notificazione o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, in caso di inosservanza saranno applicate a carico dei contravventori le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Dalla residenza municipale, li 24/05/2021

Il Responsabile area amministrativa
Dott.ssa Stefania Sorrentino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24-05-2021 al 08-06-2021 con numero 436

Castignano, li 24-05-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ALBO
PRETORIO ON LINE**

F.to: Dott.ssa Stefania Sorrentino